

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLA VITA INTERNA DEL CONVITTO**

a.s. 2008/2009

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA VITA INTERNA CONVITTUALE

Il Convitto si configura come un' Istituzione finalizzata alla promozione educativa, culturale e ricreativa. Il presente Regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana e allo Statuto delle studentesse e degli studenti, e contiene l'insieme delle disposizioni e degli assunti finalizzati alla realizzazione del POF.

DOVERI DEI CONVITTORI E DELLE CONVITTRICI

Art. 1 - Il convittore è tenuto a rendere conto al Rettore e agli educatori del suo comportamento disciplinare e scolastico. La Direzione e gli educatori terranno informata la famiglia sul comportamento di cui sopra attraverso comunicazioni.

Art.2 - Il convittore è tenuto a rispettare le indicazioni degli educatori; a rispettare, in generale, le regole di convivenza civile; ad assumere un comportamento educato e corretto verso tutti.

Art. 3 - Il convittore è tenuto ad osservare gli orari stabiliti per le attività interne, in particolare quelli da dedicare allo studio pomeridiano e serale.

Art. 4 - Il convittore deve curare, con la massima scrupolosità, l'igiene della propria persona, la pulizia e l'ordine della propria biancheria e della propria stanza. Ogni convittore è tenuto a mantenere la propria camera sempre in ordine, rispettando la disposizione delle suppellettili, per non intralciare il lavoro del personale di servizio e, soprattutto, per consentire il rispetto delle regole di sicurezza. Si precisa altresì che, per la sicurezza propria e altrui, non è consentito tenere in camera fornelli elettrici, candele, incensi e medicinali.

PERMESSI DI USCITA

Art. 5- E' concesso ai convittori di usufruire di permessi di uscita dalle ore 16,00 alle ore 19,50 nei giorni di giovedì per i minorenni e di martedì e giovedì per i maggiorenni, a condizione che, a inizio anno, sia stata richiesta dai genitori o da chi ne fa le veci un'autorizzazione specifica, con validità annuale o temporanea, che sollevi la Direzione e il personale educativo da ogni responsabilità.

E' prevista, inoltre, la possibilità per i convittori di usufruire di un permesso d'uscita nel caso in cui gli stessi siano prelevati dal Convitto da una persona maggiorenne menzionata nella richiesta sopra citata o indicata per iscritto dalla famiglia.

Eventuali ulteriori permessi potranno essere accordati, secondo opportunità e a propria discrezione, dalla Direzione e/o dagli educatori (su delega del Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto) sulla base dell'andamento didattico/educativo del convittore.

La Direzione e gli educatori possono revocare i permessi d'uscita richiesti dai genitori dei convittori per motivi di ordine disciplinare e didattico.

Art. 6 - Nel caso in cui il convittore chieda di rimanere fuori dall'Istituto (ospite presso famiglie) è tenuto a far pervenire alla Direzione la richiesta specifica sia dei genitori sia della famiglia ospitante, i quali se ne assumono la responsabilità, specificando indirizzo e recapito telefonico.

Per quanto concerne le richieste di uscita, si precisa che i convittori devono provvedere responsabilmente e per tempo a presentarle alla Direzione (il giorno precedente, per i giorni lavorativi, due giorni prima, per i giorni festivi) perché possano essere opportunamente vagliate e concesse .

Art.7 - I convittori che si siano assentati dal Convitto per uno o più giorni devono esibire regolare giustificazione, firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, per essere riammessi. Se l'assenza supera i 5 giorni è necessaria la certificazione medica.

VACANZE E RIENTRI IN FAMIGLIA

Art. 8- La durata dell'anno scolastico ed i limiti delle vacanze sono stabiliti da apposito decreto del Consiglio di Istituto. La famiglia dovrà provvedere alle spese di viaggio del/la figlio/a che rientra a casa e assumersi ogni responsabilità per tutto ciò che riguarda il viaggio, o venendo personalmente a prelevare il/la figlio/a oppure depositando un'autorizzazione scritta all'inizio dell'anno che consenta al convittore di viaggiare da solo. Ogni ritardo, rispetto al calendario scolastico, nel ritorno in Convitto dalle vacanze o dai settimanali rientri in famiglia dovrà essere giustificato dai genitori o da chi ne fa le veci.

INGRESSO E PERMANENZA NEI LOCALI DEL CONVITTO

Art.9 - I convittori che vogliono ospitare i semiconvittori e/o i compagni di classe nei locali del convitto durante le ore d'intervallo pomeridiano devono chiedere l'autorizzazione all'educatore in servizio il quale, a sua discrezione, ne valuterà le modalità. Per le persone estranee al Convitto (ad es. amici non convittori né semiconvittori, o non iscritti alle scuole interne) è necessaria l'autorizzazione della Direzione. Si precisa altresì che non è permessa la permanenza dei genitori dei convittori e dei loro amici all'interno dei locali del Convitto se non in casi di necessità.

RESPONSABILITA' PER DANNI

Art.10 - Chi procura danni volontariamente, o per grave negligenza, ai beni del Convitto dovrà risarcire integralmente il danno e sarà soggetto a una eventuale sanzione disciplinare in relazione alla volontarietà e alla entità del danno provocato.

Art. 11 - Non è consentito portare in Convitto oggetti di valore.

Art. 12 - La Direzione, pur cercando di prevenire con ogni strumento legale in suo possesso eventuali furti, declina qualsiasi responsabilità riguardo a somme di denaro e oggetti trafugati. La Direzione si riserva di effettuare controlli nelle camere e negli armadietti dei convittori alla presenza degli stessi e dei responsabili di settore.

Art. 13 - L'Istituzione educativa mira a promuovere, e non a reprimere, la personalità dei convittori. Tuttavia, nel caso si dovessero verificare gravi infrazioni alle regole fondamentali della convivenza, la Direzione sarà costretta, su segnalazione degli educatori, ad assumere provvedimenti disciplinari commisurati, di volta in volta, alla gravità del fatto e per i quali è consentito comunque il ricorso al Comitato di Garanzia.

ASSISTENZA MEDICA

Art. 14 - Tutti i convittori, all'arrivo in Convitto, devono essere muniti di un certificato medico che attesti l'idoneità alla vita convittuale, nonché della tessera sanitaria. Ai convittori viene consegnata una scheda da compilare con i dati relativi al loro stato di salute, comprese eventuali vaccinazioni, allergie, terapie, ecc. La scheda, debitamente compilata dai genitori e/o dal medico di famiglia, deve essere consegnata ai coordinatori di settore che provvederanno ad archivarla e a consegnarne copia in infermeria, nel rispetto delle norme sulla riservatezza e sulla sicurezza dei dati (D.L.vo 196 del 30/6/2003).

E' garantita l'assistenza sanitaria di un medico del servizio sanitario nazionale e dell'infermiere presente in Convitto nella fascia oraria pomeridiana. La Direzione sarà informata sullo stato di salute dei convittori dal personale educativo in servizio, che, se necessario, provvederà a comunicarlo alla famiglia.

Non è consentito ai convittori fare uso di medicinali e tenere nei propri armadietti qualsiasi tipo di farmaco se non regolarmente prescritto dai sanitari e solo dopo avere informato gli educatori.

ORGANIZZAZIONE INTERNA.

Art. 15 - Al mattino, l'educatore sveglia i ragazzi alle ore 06,45; nei giorni festivi tale orario viene spostato alle ore 08,30.

a) Ogni convittore è tenuto ad alzarsi senza indugiare e senza costringere l'educatore a ripetuti richiami. I convittori sono tenuti ad attendere con cura alla pulizia e all'ordine della propria persona e della propria camera. A nessuno è consentito di rimanere a letto senza un valido motivo.

b) Il convittore che non si sentisse in grado di alzarsi, perché ammalato o indisposto, è tenuto ad avvertire l'educatore che informerà la Direzione e, se necessario, il personale sanitario.

c) Non sono consentiti l'accesso e la permanenza nei locali del Convitto durante le attività scolastiche se non per motivi di salute. I convittori che abbiano necessità di accedervi durante l'orario scolastico devono chiederlo al personale educativo, che ne valuterà l'opportunità.

d) Viene istituita l'**Assemblea di Convitto**, cui partecipano tutti i convittori, con potere consultivo e propositivo circa la vita interna convittuale. Tale organo di partecipazione democratica eleggerà al suo interno due rappresentanti (uno per i convittori ed una per le convittrici) e si riunirà almeno tre volte l'anno secondo calendario e modalità che verranno definiti con apposita circolare interna della Direzione.

REFETTORIO

Art. 16– Il servizio di mensa funziona con il seguente orario:

1^a colazione: ore 07,30 nei giorni feriali - ore 09,00 nei giorni festivi

Pranzo: ore 14,00 nei giorni feriali - ore 13,00 nei giorni festivi

Cena: ore 20,00 nei giorni feriali - ore 20,00 nei giorni festivi

A mensa, è d'obbligo la più assoluta puntualità. I convittori possono accedere al refettorio solo se in ordine nella persona e nei vestiti, e mantenendo sempre un contegno decoroso e corretto. Eventuali osservazioni sulla quantità o qualità del cibo vanno riferite, con i dovuti modi, all'educatore, che le riferirà a sua volta, agli addetti della cucina. Ai convittori non è consentito allontanarsi dal refettorio senza il permesso dell'educatore.

ATTIVITA' DI STUDIO

Art. 17 - I convittori che frequentano il Liceo Classico Europeo devono quotidianamente fermarsi a studio, salvo eccezioni di volta in volta concordate tra gli educatori del Convitto e gli educatori di classe e con la Direzione.

Al termine dell'attività scolastica e/o di studio guidato, i convittori e le convittrici passeranno presso la Vicedirezione prima di entrare nelle rispettive squadre di convitto.

Tutti gli altri convittori devono fermarsi a studiare con la massima serietà ed impegno nelle proprie camerette, svolgendo i compiti loro assegnati senza disturbare lo studio altrui.

SPORT

Art.18 - Il Convitto, come Istituzione educativa, promuove lo sport quale mezzo insostituibile di crescita umana e sociale. A tutti i convittori si consiglia vivamente di seguire, nei limiti dei propri impegni scolastici, una o più pratiche sportive che possono essere organizzate all'interno dell'Istituto o, a richiesta dei ragazzi, frequentate all'esterno. I convittori, nell'espletamento di qualsiasi attività sportiva, sia interna sia esterna, devono sempre osservare un comportamento corretto, rispettosi delle persone e delle cose.

ATTIVITA' RICREATIVE

Art. 19 – Sono previste attività sportive, ricreative e culturali programmate all'inizio dell'anno scolastico oppure decise nel corso dell'anno. Chi vi aderisce deve attenersi alle disposizioni impartite contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative.

Art. 20 - ORARI INTERNI

ORARIO ANTIMERIDIANO

06,45 sveglia

07,30 colazione

8.00 - scuola

ORARIO POMERIDIANO

14,00 - pranzo

14,30 - ricreazione

15,30 - studio

ORARIO PRESERALE

17,00 - merenda

17,30 - studio personale ed eventuale attività di svago

20,00 - cena

ORARIO SERALE

20,30 - attività di svago

21,30 - controllo compiti, eventuale ulteriore studio o attività ricreativa, cura della persona

22.30 - **RIPOSO NOTTURNO** (Sarà possibile, a discrezione dell'educatore in servizio e tenendo un comportamento rispettoso di chi rimane nella propria camera, posticipare alle 23,00 il termine di ogni attività per consentire la visione di film o di programmi giudicati di particolare interesse).

DIVIETO DI FUMARE

Art. 21 - Il divieto di fumare vale per tutti (docenti, educatori, personale ATA, alunni, visitatori, ecc.) e in tutti i locali della scuola, secondo le prescrizioni di legge (legge 584/1975; DPCM del 14/12/1995; art. 51 della legge 3/2003; art.1, comma 189 della legge 311/2004).

I trasgressori saranno puniti a norma di legge (art.1, comma 189 della legge 311/2004) con una sanzione amministrativa da un minimo di 27,5 euro a un massimo di 275 euro, raddoppiata rispettivamente da un minimo di 55 euro fino a un massimo di 550 euro in caso di presenza di minori di anni 12 o di donne in evidente stato di gravidanza.

E' ammesso fumare nel cortile grande durante gli intervalli del pranzo e pomeridiani, ma solamente se non sono presenti gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado. In caso di presenza degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado permane il divieto di fumo per tutti anche nel cortile grande.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 22 - Provvedimenti disciplinari

L'ordinamento vigente non detta regole specifiche sui provvedimenti disciplinari per il Convitto. Qualora fosse necessario comminare una sanzione disciplinare a un convittore, il Rettore – Dirigente Scolastico provvederà a costituire un Consiglio di Disciplina convittuale.

La responsabilità disciplinare è personale.

Spetta agli educatori e al personale ATA curare che i convittori osservino le norme di comportamento dettate dal presente Regolamento e sollecitarne il rispetto con opportuni richiami a coloro che dovessero tenere un comportamento inadeguato.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità convittuale.

Gli interventi sanzionatori non concernono soltanto il comportamento del convittore all'interno dell'Istituto, ma anche in luoghi diversi (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze eccetera) e anche in ore extracurricolari.

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato le persone coinvolte e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. Ogni decisione che comporti l'applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata.

a) Provvedimenti per infrazioni non gravi ai doveri.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto non solo della situazione personale del convittore, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Al convittore è comunque offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità convittuale.

In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari, che si configurano come **primo strumento** atto a intervenire sulle mancanze meno gravi:

1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto (NOTA) con comunicazione alla famiglia;
3. richiamo scritto con annotazione sul registro dell'educatore e comunicazione al Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto;
4. sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento.

I provvedimenti disciplinari suindicati saranno disposti dal Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto, sentito il personale educativo al quale è demandato l'intervento immediato. Essi sono inflitti in caso di violazioni ai doveri comportamentali: negligenza, irregolarità nella frequenza, assenze ingiustificate che non abbiano carattere di recidiva, scorrettezze verso i compagni o il personale dell'Istituto, e cioè in caso di:

- disturbo continuato durante l'attività convittuale;
- mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità;
- violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- uso non consentito di apparecchiature oppure uso improprio o inopportuno di oggetti (telefoni cellulari, radio...);
- abbigliamento non consono all'ambiente comunitario-convittuale;
- allontanamento non autorizzato durante le attività convittuali.

b) Provvedimenti per infrazioni gravi ai doveri.

Il temporaneo allontanamento dello studente dal convitto può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai quindici giorni; in presenza di fatti di rilevanza penale, o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

- **Sospensione dal convitto da 1 a 5 giorni in caso di:**

1. furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
2. assenza ingiustificata o falsificazione della giustificazione;
3. turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni e agli operatori dell'Istituto;
4. gravi scorrettezze verso i compagni, o gli operatori dell'Istituto;
5. violazioni gravi alle norme di sicurezza;
6. mancanze gravi e ripetute ai doveri di diligenza e di rispetto degli orari stabiliti;
7. comportamenti lesivi dell'altrui libertà di espressione;
8. comportamenti che offendano il comune senso del pudore;
9. allontanamento non autorizzato dall'Istituto durante le attività convittuali;
10. consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche.

- **Sospensione dal convitto da 6 a 15 giorni in caso di:**

1. recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente;
2. molestie continuate verso i compagni o gli operatori dell'Istituto;
3. atti di violenza verso i compagni o gli operatori dell'Istituto posti in essere all'interno della Struttura educativa o nelle immediate vicinanze;
4. offese gravi alla dignità delle persone;
5. uso o spaccio di sostanze stupefacenti;
6. atti e molestie di carattere sessuale.

- **Sospensione dal convitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.**

- Nei casi più gravi, il convittore può essere allontanato dal convitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.

Nel caso di furto di oggetti di proprietà dell'Istituto o di altri, è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro, e, in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento del danno.

In caso di imbrattamento dei muri interni o esterni dell'Istituto con scritte o disegni, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento, il convittore è tenuto a pagare una somma di denaro corrispondente all'entità della spesa necessaria per riparare il danno, che sarà fissata dal Direttore generale dei servizi amministrativi e da questi recuperata.

Il provvedimento di sospensione può prevedere l'obbligo della frequenza e quello di svolgere attività utili alla comunità convittuale, quali la collaborazione ai servizi interni, attività di volontariato o altre attività concordate dagli organi preposti a comminare la sanzione disciplinare e dalla famiglia del convittore.

Di ogni sanzione sarà data comunicazione alla famiglia del convittore e sarà tenuta documentazione scritta su un apposito registro.

In caso di atti o di comportamenti che violino le norme del codice penale, il Rettore - Dirigente Scolastico, quando sia previsto dal codice stesso, provvederà tempestivamente a farne denuncia alle autorità preposte e di essa informerà lo studente interessato, se maggiorenne, la famiglia e il Consiglio di classe.

Le sanzioni di cui al punto a) sono comminate dall'educatore.

Le sanzioni di cui al punto b) sono comminate dal Rettore – Dirigente Scolastico sentito il **Consiglio di Disciplina convittuale**.

La sanzione dell'allontanamento temporaneo dal convitto può essere commutata in attività a vantaggio della comunità convittuale dal Consiglio di Disciplina.

Il Consiglio di Disciplina è composto dal Collaboratore del Rettore per il Convitto, dall'Educatore coordinatore dell'attività educativa del settore dell'allievo, dall'educatore di squadra, da due convittori (o convittrici) eletti dall'Assemblea di Convitto o nominati dal Rettore.

Il presente Regolamento si compone di n. 22 articoli, entra in vigore dall'anno scolastico 2008/2009 e ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere successivamente necessari per evidenti ragioni di funzionalità.